ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "BASILE-DON MILANI"-PARETE
Prot. 0006414 del 02/10/2020
(Uscita)

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

ISTITUTO COMPRENSIVO "BASILE - DON MILANI"

TEL. 0815035167/ FAX/ 0815036836 / TEL. 0815035720
CEIC898005@ISTRUZIONE.IT; www.donmilaniparete.it

Ai genitori e alle famiglie
Al personale docente
Al personale Ata
All'ufficio personale
Al Dsga
All'albo online/sito web
Agli atti della sicurezza

Oggetto: Vigilanza sul trattamento e la successiva riammissione a scuola di alunni / operatori scolastici in ottemperanza a normativa COVID-19 e criteri generali giustifica assenze lunghe

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la circolare del Ministero della Salute n. 17167 del 21 agosto 2020 recante "Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia", successivamente approvate dalla Conferenza Unificata, nella seduta del 28 agosto 2020, richiamate ed integralmente allegate dall'art. 1, comma 4, lett. a) del DPCM del 7 settembre 2020;
VISTA la circolare del Ministero della Salute prot. 30847 del 24/09/2020;

con la presente, intende illustrare alle famiglie e ai docenti – per i necessari e capillari controlli – le procedure per il monitoraggio e la risposta a casi sospetti/probabili e confermati di COVID-19 che potranno verificarsi nell'ambito della comunità scolastica.
Tanto al fine – nel contempo – di evitare disorientamento, incertezza, allarmismo e di rispondere adeguatamente all'emergenza in corso, con comportamenti orientati alla prevenzione e alla vigilanza, al fine di garantire la migliore continuità possibile delle attività didattiche ed educative.
In particolare, le indicazioni riguardano i **"casi sospetti"**, contraddistinti da presenza di temperatura corporea superiore ai 37,5° o altra sintomatologia compatibile con COVID-19, **sempre da sottoporre alla competente valutazione del pediatra di libera scelta (PLS) o medico di medicina generale (MMG)**:
In presenza di sintomatologia sospetta, il pediatra di libera scelta (PLS) o medico di medicina generale (MMG), richiede tempestivamente, sulla base delle proprie valutazioni, il test diagnostico e lo comunica al Dipartimento di Prevenzione (DdP). Il DdP provvede all'esecuzione del test diagnostico. Se il caso viene confermato, il DdP si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le procedure conseguenti.
Si sottolinea che gli operatori scolastici e gli alunni hanno, di norma, una priorità nell'esecuzione dei test diagnostici.

Per la successiva gestione dei casi, a seconda dell'esito che avranno, si osservano le seguenti procedure:

1) **ALUNNO/OPERATORE SCOLASTICO POSITIVO al test diagnostico per SARS-CoV-2**

Se il test risulta positivo, si notifica il caso al Dipartimento di Prevenzione che avvia la ricerca dei contatti e indica le azioni di sanificazione straordinaria della struttura scolastica nella sua parte

interessata, secondo quanto previsto dal documento di cui sopra recante '*Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia*'. Per il rientro in comunità bisognerà attendere la guarigione secondo i criteri vigenti. Attualmente le indicazioni scientifiche prevedono l'effettuazione di due tamponi (test di biologia molecolare) a distanza di 24 ore l'uno dall'altro con un contestuale doppio negativo, cui potrà conseguire la conclusione dell'isolamento e l'inserimento in comunità. L'alunno/operatore scolastico rientrerà a scuola con **attestazione di avvenuta guarigione e nulla osta all'ingresso o rientro in comunità** del MMG o del PLS.

2) **ALUNNO/OPERATORE SCOLASTICO NEGATIVO al test diagnostico per SARS-CoV-2**

Quando il test diagnostico è negativo, in paziente sospetto per infezione da SARS-CoV-2, secondo sua precisa valutazione medica, il pediatra o il medico curante, valuta il percorso clinico/diagnostico più appropriato (eventuale ripetizione del test) e comunque l'opportunità dell'ingresso a scuola:

- Se non si registra alcuna patologia (es. in caso di "falso allarme", quando la procedura di accertamento è stata avviata) sarà comunque necessario il **nulla osta all'ingresso o rientro in comunità** del MMG o del PLS.
- In caso, invece, di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, **la persona rimarrà a casa fino a guarigione clinica** seguendo le indicazioni del MMG o del PLS. La riammissione avverrà con **semplice attestazione di avvenuta guarigione**.

3) **ALUNNO/OPERATORE SCOLASTICO CONVIVENTE DI UN CASO ACCERTATO**

Si sottolinea che, qualora un alunno o un operatore scolastico fosse convivente di un caso accertato, esso, su valutazione del Dipartimento di prevenzione, **sarà considerato contatto stretto e posto in quarantena**. **Eventuali suoi contatti stretti** (ad es. compagni di classe dell'alunno in quarantena), **non necessitano di quarantena**, a meno di successive valutazioni del Dipartimento di Prevenzione in seguito a positività di eventuali test diagnostici sul contatto stretto convivente di un caso. La riammissione avverrà con il solo **nulla osta all'ingresso o rientro in comunità** del MMG o del PLS.

4) **ALUNNO/OPERATORE SCOLASTICO ASSENTE PER MALATTIA**

In caso di patologie diverse da COVID-19, il soggetto rimarrà a casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del PLS/MMG che redigerà una **attestazione che l'alunno/operatore scolastico può rientrare scuola** poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19, come disposto da documenti nazionali e regionali.

Resta fermo quanto previsto dalla normativa specifica di cui al decreto del Ministro della Sanità del 15 dicembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 dell'8 gennaio 1991.

CRITERI GENERALI PER LA RIAMMISSIONE A SCUOLA DOPO ASSENZE PROLUNGATE

Al momento esiste un vuoto normativo per quanto di competenza della normativa regionale, per cui risulta opportuno seguire le indicazioni fornite in sedi diverse.

SCUOLA DELL'INFANZIA

il DM n. 80 del 3 agosto 2020, recante il "Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell'infanzia" prevede che "Ai fini della prevenzione del contagio **dopo assenza per malattia superiore a 3 giorni** la riammissione nei servizi educativi/scuole dell'infanzia sarà consentita previa **presentazione della idonea certificazione del Pediatra di Libera Scelta**/medico di

medicina generale **attestante l'assenza di malattie infettive o diffusive** e **l'idoneità al reinserimento nella comunità educativa /scolastica**".

SCUOLA PRIMARIA

La Circolare dell'USR Campania prot. 7 del 29/02/2020 richiama il DPCM 25 febbraio 2020, all'articolo 1, comma 1, lettera c) (limitato al 15 marzo 2020, ma in linea con le norme regionali anche successive) disponendo che la riammissione nelle scuole di ogni ordine e grado per **assenze dovute a malattia di durata superiore a cinque giorni** avviene, fino alla data del 15 marzo 2020, **dietro presentazione di certificato medico**, anche in deroga alle disposizioni vigenti di alcune Regioni italiane.

Nello specifico, si precisa che:

- **non è necessario alcun certificato** medico **per "giustificare" il periodo** di assenza **dovuto alla chiusura delle istituzioni scolastiche** disposte dalle autorità;
- **sabato, domenica e altri giorni di sospensione delle attività didattiche** sono considerati nel computo solo se a cavallo delle giornate di assenza (cioè se l'alunno è *già* assente il giorno prima delle festività e *ancora* assente il giorno dopo le festività).

Si raccomanda **ai genitori** la **collaborazione e la più scrupolosa osservanza di tali percorsi.**
Al personale di segreteria e agli insegnanti si richiede la **vigilanza sull'adempimento** delle prescrizioni, raccomandando che l'**avvenuta giustifica sia segnalata puntualmente sul registro elettronico**.

Il Dirigente scolastico
Prof. Laura Taddeo
Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa